

Il silenzio degli innocenti



Avv. Giovanna
A. de'Manzano

La sindrome di alienazione genitoriale, che si stima presente addirittura nel 30% delle separazioni in Italia, consiste in una campagna di indottrinamento da parte di un genitore detto "alienante" sul figlio ed è volta a escludere il genitore "bersaglio" dalla vita del minore; tutto ciò avviene in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo verso il genitore alienato. Contrastare il fenomeno sul piano legale è però difficile.


Quando una coppia si separa, spesso il fisiologico lutto conseguente al distacco non viene elaborato in modo sano o non viene elaborato affatto; lì dove ci sono figli di mezzo, i problemi si moltiplicano in uno con la possibilità del coniuge "forte" di mettere in atto una vera e propria sindrome di alienazione genitoriale a danno dell'altro genitore.

La P.A.S. (Parental Alienation Syndrome) è appunto una sindrome, cioè un'associazione di segni e sintomi, studiata nel 1985 da Richard Gardner, noto neuropsichiatra infantile e psicanalista statunitense. Tale sindrome, che si stima presente addirittura nel 30% delle separazioni in Italia, consiste in una campagna di indottrinamento da parte di un genitore detto "alienante" sul figlio ed è volta a escludere il genitore "bersaglio" dalla vita del minore; tutto ciò avviene in assenza di motivi obiettivi che spieghino questa animosità da parte del bimbo verso il genitore alienato. Nonostante siano 60.000 i minori coinvolti in Italia ogni anno in separazioni, la P.A.S. non è ancora qui da noi ufficialmente riconosciuta, diversamente da altri paesi.

Questa campagna denigratoria è spesso finalizzata ad ottenere risultati specifici quali l'assegnazione della casa coniugale, la manipolazione del diritto di visita al figlio, fino ad arrivare a volte alla decadenza della potestà genitoriale a danno del genitore "bersaglio".

Vero è che l'art. 155 quater c.c. in tema di assegnazione di casa coniugale sancisce che "il godimento della casa coniugale è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli": basta che il genitore alienante si impegni in una campagna di mortificazione a danno dell'altro genitore e in pochi mesi lo stesso figlio sarà "cotto a puntino" per essere sentito dal Giudice civile- ex art. 155 sexies c.c.- e dire con quale dei due genitori vuole rimanere in quella casa.

Non esistono provvedimenti giurisdizionali che possano tener testa a un minore oggetto di *mobbing* che si rifiuti di vedere - perlopiù immotivatamente- l'altro genitore. Le stesse sanzioni - introdotte con la legge sull'affido condiviso n. 54/2006- previste dall'art. 709 ter c.p.c. in tema di provvedimenti del Giudice in caso di inadempienze o violazioni in ordine all'esercizio della potestà e delle moda-



lità dell'affidamento, non hanno sortito per ora quell'effetto disincentivante alla campagna paranoide che un genitore pone in essere contro l'altro; è necessario un cambiamento di cultura giuridica prima che la norma diventi prassi applicativa costante dei Palazzi di Giustizia.

E chi vuole giocare grosso punta sulla revoca della potestà genitoriale: le denunce-querelle sembrano essere diventate propedeutiche all'instaurazione di un giudizio civile quale quello di separazione, divorzio o affidamento dei figli nel caso di coppia di fatto. Secondo dati ANSA del 2009, il 96,4% delle denunce di abuso su minori sono falsi.

Figlio mio, parla...! Si tenga presente che l'audizione del minore, in qualsiasi sede -civile o penale-esperita, costituisce attività estremamente delicata al punto da imporre tutte le possibili cautele del caso, alla luce del fatto che al minore interessa *in primis* preservare una condizione esistenziale di sicurezza, serenità, felicità. Per questa ragione il minore, che comunque vive in una costante situazione di minorata autonomia, non può essere "libero" in ciò che dice: conflitto di lealtà tra le due figure parentali, paura di perdere l'amore di un genitore, dinamiche di *mobbing* familiare ben possono inficiare una corretta audizione dello stesso.

Sotto diverso profilo, la Camera Penale di Trieste (www.camerapeneditrieste.it), costituita già nel 1989 con l'intento di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di tutelare il prestigio del Foro penale, si sta facendo prepotentemente portavoce di iniziative

tese a sensibilizzare tutti i protagonisti del processo penale sull'importanza d'utilizzare, nel corso dell'audizione del testimone minore, prassi applicative omogenee ispirate ai più moderni traguardi raggiunti dalla scienza in generale e della psicologia in particolare.

Nella raccolta delle testimonianze di minori abusati vengono infatti spesso seguiti metodi diversi, talvolta "sganciati" da orientamenti squisitamente scientifici: è questa la denuncia della Camera Penale, che terrà a novembre di quest'anno - a Trieste - un convegno nazionale sul tema "*ascolto dei minori in caso di abuso e garanzie di difesa dell'indagato/imputato*".

Spiega il Segretario della territoriale Camera Penale, l'avv. Elisabetta Burla: "È necessario che l'ascolto del minore-teste venga audio e video registrato già nel corso del primo colloquio in quanto solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle più attendibili non essendo *corrotte* da interventi esterni che possano aver alterato il ricordo del fatto. Se da un lato è indubbio che l'audizione del minore sia un momento psicologicamente complesso e delicato che necessita di particolari cautele, dall'altro non vanno dimenticate o sacrificate le garanzie processuali a cui ha diritto l'indagato/imputato. Importante è poi ricordare che la compatibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice, lì dove il perito dovrebbe limitarsi a precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore e quali siano le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile".

E per i genitori in conflitto, uno spunto di riflessione: secondo recenti studi pubblicati sulla rivista internazionale di pedagogia *Acta Paediatrica*, limitare le visite del figlio all'altro genitore è sempre dannoso: circoscrivere le visite a soli due pomeriggi a settimana e week-end alterni crea un vero e proprio danno da privazione che si può fare sentire violentemente nel corso degli anni.

Art. 709-ter. c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

[...] In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, [il Giudice] può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.[...]